



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO

LIPARI

(☎ 090.9880819 - ✉ cp-lipari@pec.mit.gov.it - ✉ uclipari@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 20/2020

INTERDIZIONE DI AREE DEMANIALI MARITTIME, ZONE COSTIERE E COSTE A PICCO SUL MARE CON PERICOLO DI CROLLO E/O DOVE VI E' EVIDENTE ACCUMULO DI MATERIALE FRANATO

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Lipari:

VISTA: la propria Ordinanza n. 28/2019 del 24.07.2019 disciplinante l' interdizione di aree demaniali marittime, zone costiere e coste a picco sul mare con pericolo di crollo e/o dove vi è evidente accumulo di materiale franato;

VISTA: la richiesta pervenuta dal Comune di Lipari III Settore: "Tecnico Urbanistico-Sviluppo e Tutela del Territorio protocollo n. 9987 del 16.07.2020 ed assunta a protocollo n. 9782 in data 20.07.2020 e relativa ai lavori di somma urgenza di messa in sicurezza del fronte di frana in località "Sciara Chiappa" dell'Isola di Alicudi nel Comune di Lipari;

RITENUTO NECESSARIO: adottare tutte le iniziative necessarie a garantire la pubblica incolumità, la salvaguardia della vita umana in mare e la sicurezza della navigazione, seguendo le indicazioni dettate dagli accertamenti tecnici a seguito di sopralluoghi effettuati da Tecnici del Dipartimento di Protezione Civile nazionali, regionali e comunali a seguito dei quali sono state emanate le ordinanze richiamate nei visti;

CONSIDERATO: che le Amministrazioni Comunali difficilmente potrebbero garantire un costante presidio, nell'arco delle 24 ore, delle zone interessate dalle problematiche di che trattasi e che ad oggi non sono state poste in essere accurate delimitazioni utili a garantire la pubblica incolumità, nonché ad impedire concretamente l'accesso alle zone interdette;

VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI: gli atti e tutta la documentazione in possesso di questa Autorità Marittima;

RENDE NOTO

che le coste delle isole Eolie sono continuamente sottoposte a fenomeni franosi di smottamento e caduta di materiale roccioso sul demanio marittimo e che esistono

situazioni di pericolo causate da instabilità degli agglomerati rocciosi sovrastanti gli arenili e gli specchi acquei. Esempi di tali situazioni sono ben visibili per l'accumulo, al piede dei costoni, di materiale roccioso caduto di recente. Inoltre, le grotte lungo le coste delle isole Eolie si sono formate nel tempo a seguito delle mareggiate che hanno eroso le scogliere e che, tali grotte, risultano essere interessate dalla continua opera di erosione da parte degli agenti atmosferici che possono provocare delle situazioni di potenziale pericolo di crollo di materiale roccioso e caduta di massi in equilibrio instabile.

ORDINA

Art. 1 - Zone costiere interessate da movimenti franosi o con pericolo di crollo.

Divieti

1. In via cautelare, per la salvaguardia della pubblica incolumità, della vita umana in mare e per la sicurezza della navigazione **sono vietate**: la balneazione, la sosta e/o il transito di unità navali, la pesca e qualsiasi altra operazione che presupponga la presenza di persone e/o cose, **entro 100 metri** dal ciglio delle scogliere a picco sul mare delle isole dell'Arcipelago Eoliano, dal piede delle scogliere retrostanti gli arenili e dalle zone costiere e dove vi è evidente accumulo di materiale franato.

E' assolutamente vietato inoltrarsi all'interno delle grotte naturali esistenti in tutto l'arcipelago eoliano.

2. Si rammenta che, ove i fenomeni franosi sono statisticamente più frequenti, il limite di cui al precedente punto 1 è **esteso a 150 metri** e, nello specifico, si tratta delle seguenti località:

✓ **Isola di Lipari:**

- Punta della Castagna;
- Località Sparanello;
- Località Grotta degli Angeli;
- Località Porto delle Genti – Specchio acqueo antistante l'Hotel denominati "Carasco";
- Località Spiaggia della Papesca - porzione posta immediatamente a nord rispetto allo stabilimento balneare denominato "White Beach";
- Località denominate Pietra Liscia – Arena - La Cava (estremo margine meridionale dell'arenile);
- Spiaggia dei Gabbiani;
- Località Sotto il Monte (Vallemuria, Praia Vinci e Faraglioni di Lipari);
- Località Monterosa – tratto del costone collinare sottostante l'ex struttura commerciale denominata "Sea Light".

✓ **Isola di Vulcano:**

- Località Roia (0,5 miglia verso sud-est dal porto di Levante);
- Praia Lunga (tra Grotta Abate e Fanale di Gelso);
- Grotta del Cavallo;
- Località Gelso (tratto compreso tra casa Marrara e Spiaggia dell'Asino);
- Spiaggia di Cannitello;
- Località Cala Rossa;
- Zona costiera "Cono della Fossa".

✓ **Isola di Panarea:**

- Località compresa tra Grotta Palomba e Punta Torrione;
- Costa sottostante la strada comunale "Coletta Timpone – Corvo Iditella", per l'accesso al villaggio preistorico di Capo Milazzese e alla sottostante località di Cala Junco;
- Isolotti di Basiluzzo, Lisca Bianca, Lisca Nera, Dattilo, Scoglio Spinazzola;
- Zona Ponente (da Capo Milazzese a Cava Bianca);
- Località Drauth.

✓ **Isola di Stromboli**

- Isolotto di Strombolicchio;
- Località Ginostra - Tratto di scogliera sottostante l'omonimo centro abitato ad esclusione dell'ambito portuale;
- Località Petrazze;
- Località compresa tra Punta Labronzo e Punta delle Chiappe (specchio acqueo antistante la "sciara del fuoco"): vige, nello specifico, il divieto di permanenza entro 1 miglio nautico così come disciplinato dall'Ordinanza n. 56/2019 del 15.11.2019 della Capitaneria di Porto di Milazzo.

✓ **Isola di Filicudi:**

- Grotta del Bue Marino;
- Scoglio Giafante;
- Punta dello Zucco Grande;
- Scoglio la Canna;
- Punta Stimpagnaro.

✓ **Isola di Alicudi:**

- Intero versante di Ponente dell'isola;
- Sciara Chiappa.

✓ **Isola di Salina**

- **Comune di Santa Marina Salina:**

- Tratto di costa compreso tra Punta Grottazza e Punta Brigantino;
- Tratto di costa compreso tra Passo Megna e Punta Capo;
- Tratto di costa compreso tra Località Quadara e Pozzo d'Agnello.

- **Comune di Leni:**

- Località Rinella nei pressi dell'albergo denominato "Arianna";
- Tratto di costa posto immediatamente ad est della spiaggia di Rinella.

- **Comune di Malfa:**

- Località Pollara, tratto che va dallo scalo di alaggio verso ovest fino ai Fili di Branda;
- Località Gramignazzi;
- Località Scario;
- Località Galera verso est e fino alla frazione di Capo Faro c.d. di "sopra Liuzzi";
- Tratto di mare compreso tra Punta Perciato e Punta delle Fontanelle.

3. I divieti di cui al precedente punto 2 si intendono estesi anche a tutti gli specchi acquei antistanti le porzioni di aree demaniali marittime dei Comuni ricadenti nel Circondario Marittimo di Lipari, così come indicate nell' Allegato 1 dell'Ordinanza Regionale n. 14/2019 del 10.06.2019 e relativamente alle sole zone identificate da: Numero PAI – Bacino – Sigla e Sezione CTR.

Art. 2 - Obblighi per i Comuni costieri

Sarà cura dei Signori Sindaci dei Comuni costieri, quali Ufficiali di Governo ai sensi dell'art. 38, comma 2 della Legge 08.06.1990, n.142 adottare provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di polizia locale al fine di prevenire ed eliminare eventuali pericoli che potrebbero minacciare la pubblica incolumità, disponendo l'apposizione di:

- idonee barriere/transenne volte ad impedire concretamente e completamente l'accesso alle zone interdette;
- vistosa segnaletica monitoria (redatta in più lingue) che evidenzii, ove esistenti, il pericolo di crollo e/o smottamenti del terreno sia in prossimità delle zone costiere sopra specificate e sia in prossimità dei punti di approdo dei mezzi di linea, al fine di informare l'utenza del pericolo esistente;
- boe rosse complete di segnalamenti luminosi a delimitazione degli specchi acquei interdetti per pericolo di crollo di materiale dai sovrastanti costoni rocciosi.

Art. 3 - Disposizioni finali e sanzioni

L' Ordinanza n. 28/2019, in premessa citata, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente è da intendersi abrogata.

I trasgressori alla presente Ordinanza, fatte salve specifiche norme di legge, saranno sanzionati ai sensi degli artt. 1161, 1165, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché degli artt. 53 e seguenti del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 aggiornato al Decreto Legislativo 03 novembre 2017, n. 229 e saranno ritenuti responsabili di ogni evenienza che possa derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente.

Avverso la presente Ordinanza è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R., entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni con la medesima decorrenza.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio circondariale marittimo di Lipari, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/lipari .

Lipari, 24 luglio 2020.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco PRINCIPALE
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente)